

PARLAMENTO EUROPEO

1999



2004

Documento di seduta

FINALE
A5-0135/2001

25 aprile 2001

*****I**

RELAZIONE

sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di un elenco di sostanze prioritarie nel settore della politica in materia di acque
(COM (2001) 17 – C5-0021/2001 - 2000/0035(COD))

Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori

Relatrice: Hiltrud Breyer

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi
- **I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
- **II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune*
- *** Parere conforme
*maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE
e dall'articolo 7 del trattato UE*
- ***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
- ***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune*
- ***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

INDICE

	Pagina
PAGINA REGOLAMENTARE.....	4
PROPOSTA LEGISLATIVA.....	6
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA.....	20
MOTIVAZIONE.....	21
PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE	24
PARERE DELLA COMMISSIONE GIURIDICA E PER IL MERCATO INTERNO.....	27

PAGINA REGOLAMENTARE

Con lettera del 7 febbraio 2000 la Commissione ha presentato al Parlamento, a norma dell'articolo 251, paragrafo 2 e dell'articolo 175, paragrafo 1 del trattato CE, la proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di un elenco di sostanze prioritarie nel settore della politica in materia di acque (COM(2000)47 – 2000/0035 (COD)).

Nella seduta del 18 febbraio 2000 la Presidente del Parlamento ha comunicato di aver deferito tale proposta alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori per l'esame di merito e, per parere, alla commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, alla commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia, alla commissione giuridica e per il mercato interno nonché alla commissione per la pesca (C5-0079/2000).

Con lettera del 16 gennaio 2001 la Commissione ha presentato al Parlamento una proposta modificata (COM(2001) 17 – 2000/0035(COD)).

Nella seduta del 18 gennaio 2001 la Presidente del Parlamento ha comunicato di aver deferito tale proposta modificata alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori per l'esame di merito e, per parere, alla commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e alla commissione giuridica e per il mercato interno (C5-0021/2001).

Nella riunione del 23 febbraio 2000 la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori ha nominato relatrice Hiltrud Breyer.

Nelle riunioni del 19 settembre 2000, 10 ottobre 2000, 26 febbraio 2001 e 25 aprile 2001 ha esaminato la proposta della Commissione, la proposta modificata della Commissione e il progetto di relazione.

Nell'ultima riunione indicata ha approvato il progetto di risoluzione legislativa con 34 voti favorevoli, 9 contrari e un'astensione.

Erano presenti al momento della votazione Caroline F. Jackson (presidente), Guido Sacconi e Ria G.H.C. Oomen-Ruijten (vicepresidenti), Hiltrud Breyer (relatrice), Per-Arne Arvidsson, Maria del Pilar Ayuso González, Jean-Louis Bernié (in sostituzione di Hans Blokland), David Robert Bowie, John Bowis, Martin Callanan, Dorette Corbey, Jillian Evans (in sostituzione di Alexander de Roo), Marialiese Flemming, Karl-Heinz Florenz, Cristina García-Orcoyen Tormo, Robert Goodwill, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez Cortines, Heidi Anneli Hautala (in sostituzione di Marie Anne Isler Béguin), Christa Klaß, Bernd Lange, Peter Liese, Torben Lund, Jules Maaten, Emilia Franziska Müller, Rosemarie Müller, Riitta Myller, Giuseppe Nisticò, Karl Erik Olsson, Marit Paulsen, Frédérique Ries, Dagmar Roth-Behrendt, Ulla Margrethe Sandbæk (in sostituzione di Jean Saint-Josse), Jacques Santkin (in sostituzione di Anneli Hulthén), Karin Scheele, Ursula Schleicher (in sostituzione di Marielle de Sarnez), Inger Schörling, Jonas Sjöstedt, Renate Sommer (in sostituzione di Avril Doyle), María Sornosa Martínez, Bart Staes (in sostituzione di Patricia McKenna), Catherine Stihler, Nicole Thomas-Mauro, Antonios Trakatellis e Phillip Whitehead.

I pareri della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e della commissione giuridica e per il mercato interno sono allegati alla presente relazione; la commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia ha deciso il 28 marzo 2000 di non esprimere parere;

la commissione per la pesca ha deciso il 23 marzo 2000 di non esprimere parere.

La relazione è stata depositata il 25 aprile 2001.

Il termine per la presentazione di emendamenti sarà indicato nel progetto di ordine del giorno della tornata nel corso della quale la relazione sarà esaminata.

PROPOSTA LEGISLATIVA

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di un elenco di sostanze prioritarie nel settore della politica in materia di acque (COM(2001) 17 – C5-0021/2001 - 2000/0035(COD))

La proposta è modificata nel modo seguente:

Testo della Commissione ¹

Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1 Considerando 2 bis

(2 bis) Ai sensi della direttiva 2000/60/CE **devono essere** adottate misure specifiche per combattere l'inquinamento delle acque causato da singoli inquinanti o gruppi di inquinanti che presentano un rischio significativo per l'ambiente o attraverso di esso, compresi i rischi per le acque utilizzate per la produzione di acqua potabile. Le misure in questione tendono alla riduzione progressiva e, nel caso delle sostanze pericolose prioritarie definite all'articolo 2, paragrafo 30 della direttiva 2000/60/CE, all'arresto o alla graduale eliminazione di scarichi, emissioni e perdite. In vista della loro adozione è necessario, ai sensi dell'allegato X della direttiva 2000/60/CE, istituire l'elenco delle sostanze prioritarie, comprese le sostanze pericolose prioritarie. L'elenco è stato preparato tenendo conto delle raccomandazioni di cui all'articolo 16, paragrafo 5 della direttiva 2000/60/CE.

(2 bis) Ai sensi della direttiva 2000/60/CE **sono** adottate misure specifiche **a livello comunitario** per combattere l'inquinamento delle acque causato da singoli inquinanti o gruppi di inquinanti che presentano un rischio significativo per l'ambiente o attraverso di esso, compresi i rischi per le acque utilizzate per la produzione di acqua potabile. Le misure in questione tendono alla riduzione progressiva e, nel caso delle sostanze pericolose prioritarie definite all'articolo 2, paragrafo 30 della direttiva 2000/60/CE, all'arresto o alla graduale eliminazione di scarichi, emissioni e perdite **nei vent'anni successivi all'approvazione di tali provvedimenti a livello comunitario, con l'obiettivo finale - identificato nel quadro del conseguimento delle finalità dei pertinenti accordi internazionali - di pervenire a concentrazioni nell'ambiente idrico prossime ai valori di fondo, per le sostanze presenti in natura, e prossime allo zero, per le sostanze sintetiche antropogeniche.** In vista della loro adozione è necessario, ai sensi dell'allegato X della direttiva 2000/60/CE, istituire l'elenco delle sostanze prioritarie, comprese le sostanze pericolose prioritarie. L'elenco è stato preparato tenendo conto delle raccomandazioni di cui all'articolo 16, paragrafo 5 della direttiva 2000/60/CE.

¹ GU C 117 del 27.6.2000, pag. 74.

Motivazione

Occorre chiarire le disposizioni e gli obblighi sanciti dalla direttiva quadro in materia di acque, in particolare dall'articolo 16.

Basato sull'articolo 1 della direttiva quadro. Riferimento all'obiettivo OSPAR di concentrazioni prossime allo zero/ai valori di fondo.

Emendamento 2

Considerando 2 ter (nuovo)

(2 ter) Per le sostanze esistenti in natura o prodotte da processi naturali quali il cadmio, il mercurio e gli idrocarburi poliaromatici, non vi è la possibilità di eliminare del tutto scarichi, emissioni e perdite. Di tale elemento si dovrà tenere adeguatamente conto in sede di elaborazione delle direttive specifiche finalizzate alla massima riduzione dell'inquinamento dell'ambiente idrico con tali sostanze.

Motivazione

L'emendamento è eloquente.

Emendamento 3

Considerando 5 bis (nuovo)

(5 bis) La Commissione s'impegna a associare alla procedura COMMPS i paesi candidati all'adesione all'UE e, in via prioritaria, quelli il cui territorio è attraversato da corsi d'acqua che attraversano anche il territorio di uno Stato membro dell'UE o che affluiscono in questi ultimi.

Motivazione

Cfr. il punto 8 della breve giustificazione nel parere della commissione giuridica e per il mercato interno.

Emendamento 4

Considerando 8 bis (nuovo)

(8 bis) A norma dell'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva quadro in materia di acque 2000/60/CE, l'individuazione delle "sostanze pericolose prioritarie" impone di tenere in considerazione la selezione di sostanze potenzialmente pericolose effettuata nelle disposizioni legislative pertinenti della Comunità in materia di sostanze pericolose o negli accordi internazionali pertinenti; le sostanze pericolose sono definite nella direttiva quadro sulle acque come "le sostanze o gruppi di sostanze tossiche persistenti e bio-accumulabili e altre sostanze o gruppi di sostanze che danno adito a preoccupazioni analoghe".

Motivazione

Inserimento degli obblighi di cui all'articolo 16, paragrafo 3, e della definizione di "sostanze pericolose" di cui all'articolo 2, punto 29, della direttiva quadro in materia di acque per ricordare quella che è la base dell'individuazione delle sostanze pericolose prioritarie.

Emendamento 5

Considerando 8 ter (nuovo)

(8 ter) Gli accordi internazionali pertinenti comprendono tra gli altri: l'OSPAR, Convenzione per la protezione dell'ambiente marino dell'Atlantico nord-orientale, la Convenzione HELCOM per la protezione dell'ambiente marino del Mar Baltico, la Convenzione di Barcellona per la protezione del Mare Mediterraneo contro l'inquinamento, l'Organizzazione marittima internazionale, la Convenzione PNUA sugli inquinanti organici persistenti e il protocollo sugli inquinanti organici persistenti della Convenzione CEE-NU sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a largo raggio.

Motivazione

Si fornisce un elenco degli accordi internazionali pertinenti onde poter disporre di un

riferimento esplicito.

Emendamento 6
Considerando 9

(9) ***L'individuazione*** di sostanze prioritarie e di sostanze pericolose prioritarie volta ad istituire controlli delle emissioni, degli scarichi e delle perdite ***nelle acque superficiali, di transizione e costiere provenienti da fonti terrestri*** contribuisce al raggiungimento degli obiettivi e alla realizzazione degli impegni assunti dalla Comunità nell'ambito delle convenzioni internazionali per la protezione delle acque marine, ed in particolare all'applicazione della strategia in materia di sostanze pericolose adottata nella riunione ministeriale dell'OSPAR del 1998, nel quadro della convenzione per la protezione dell'ambiente marino dell'Atlantico nordorientale ai sensi della decisione 98/249/CE del Consiglio

(9) ***La selezione*** di sostanze prioritarie e ***l'individuazione*** di sostanze pericolose prioritarie volta ad istituire controlli delle emissioni, degli scarichi e delle perdite contribuisce al raggiungimento degli obiettivi e alla realizzazione degli impegni assunti dalla Comunità nell'ambito delle convenzioni internazionali per la protezione delle acque marine, ed in particolare all'applicazione della strategia in materia di sostanze pericolose adottata nella riunione ministeriale dell'OSPAR del 1998, nel quadro della convenzione per la protezione dell'ambiente marino dell'Atlantico nordorientale ai sensi della decisione 98/249/CE del Consiglio

Motivazione

Occorre chiarire che le sostanze prioritarie non sono individuate bensì selezionate mentre le sostanze pericolose prioritarie sono individuate. Le emissioni, gli scarichi e le perdite nelle acque superficiali, di transizione e costiere provenienti da fonti terrestri non coprono le emissioni indirette, gli scarichi e le perdite (ad esempio nell'atmosfera o nel suolo) che possono finire nelle acque marine. Pertanto la limitazione delle misure di controllo alle emissioni in acque superficiali, di transizione e costiere non è precisa e dovrebbe essere soppressa.

Emendamento 7
Considerando 9 bis (nuovo)

(9 bis) L'individuazione delle “sostanze pericolose prioritarie” nell'elenco delle sostanze prioritarie viene operata con particolare riferimento alle sostanze pericolose per le quali si è decisa l'eliminazione graduale o la cessazione degli scarichi, emissioni e perdite nell'ambito di accordi internazionali, e

precisamente:

- 1. Sostanze pericolose di cui si è decisa l'eliminazione graduale nell'ambito di sedi internazionali fra cui IMO, PNUA o CEE-NU;**
- 2. Sostanze pericolose per le quali si è decisa la cessazione di scarichi, emissioni e perdite quale priorità nell'ambito della Convenzione OSPAR, comprese le sostanze pericolose individuate da OSPAR DYNAMEC Selection I¹ o III²**
- 3. Sostanze pericolose che "destano preoccupazione analoga" a quella suscitata da sostanze persistenti, tossiche e bioaccumulabili (PTB), quali ad esempio le sostanze che perturbano il sistema endocrino individuate nel quadro della strategia OSPAR;**
- 4. Metalli pesanti compresi nel protocollo sui metalli pesanti della Convenzione CEE-NU sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a largo raggio e selezionati per un'azione prioritaria nel quadro di OSPAR 1998 e 2000, che danno adito a preoccupazioni analoghe a quelle suscitate dalle sostanze PTB.**

¹ Non intrinsecamente biodegradabili, con $\log k_{ow} \geq 5$ o $BCF \geq 5000$ e forte tossicità nelle acque ($\leq 0,1$ mg/l) o cancerogena, mutagena o genotossica per mammiferi.

² Non intrinsecamente biodegradabili, con $\log k_{ow} \geq 4$ o $BCF \geq 5000$ e forte tossicità nelle acque (≤ 1 mg/l) o cancerogena, mutagena o genotossica per i mammiferi.

Motivazione

L'individuazione delle "sostanze pericolose prioritarie" deve avvenire con riferimento agli accordi stipulati nelle apposite sedi internazionali. E' importante chiarire che la Convenzione OSPAR non contiene alcuna disposizione per la eliminazione progressiva delle sostanze pericolose, bensì mira alla cessazione degli scarichi, emissioni e perdite di tali sostanze nell'ambiente.

Emendamento 8
Considerando 9 ter (nuovo)

(9 ter) L'efficacia dell'azione di disinquinamento idrico esige che la Commissione faccia il possibile per promuovere la sincronizzazione delle ricerche e delle conclusioni svolte nel quadro della Convenzione OSPAR e in quello della procedura COMMPS.

Motivazione

Cfr. il punto 9 della breve giustificazione nel parere della commissione giuridica e per il mercato interno.

Emendamento 9
Considerando 10

(10) La procedura COMMPS è concepita come uno strumento dinamico di attribuzione delle priorità alle sostanze pericolose, aperto a continui miglioramenti e ***modifiche***, in vista di un eventuale riesame e adeguamento del primo elenco ***prioritario*** al massimo quattro anni dopo l'entrata in vigore della direttiva 2000/60/CE e, successivamente, almeno ogni quattro anni,

(10) La procedura COMMPS è concepita come uno strumento dinamico di attribuzione delle priorità alle sostanze pericolose, aperto a continui miglioramenti e ***sviluppi***, in vista di un eventuale riesame e adeguamento del primo elenco ***di sostanze prioritarie*** al massimo quattro anni dopo l'entrata in vigore della direttiva 2000/60/CE e, successivamente, almeno ogni quattro anni.

Onde assicurare che tutte le potenziali sostanze prioritarie siano prese in considerazione nell'ambito del prossimo processo di selezione, è necessario che nessuna sostanza sia sistematicamente esclusa, che si tenga conto delle migliori conoscenze a disposizione e che le seguenti sostanze siano inserite nel processo di selezione:

- i) tutti i prodotti chimici e i pesticidi presenti sul mercato dell'UE,***
- ii) tutte le sostanze classificate come "pericolose" dall'OSPAR.***

Motivazione

Nella sua prima applicazione la procedura COMMPS ha evidenziato gravi lacune in relazione alle sostanze per le quali non erano disponibili a livello comunitario dati provenienti da programmi di monitoraggio nazionali. Tale circostanza riguarda per esempio

- *il 60% degli antiparassitari oggi in uso;*
- *tutte le sostanze chimiche industriali che non vengono prodotte o importate da nessuna impresa dell'UE in quantitativi superiori a 1.000 t all'anno; si tratta di circa 8.000 – 10.000 sostanze i cui dati non erano ancora disponibili nella banca dati europea IUCLID quando fu introdotta la procedura COMMPS;*
- *sostanze chimiche industriali prodotte o importate da meno di 4 imprese nell'UE in quantitativi superiori a 1.000 t all'anno (segreto sui dati commerciali).*

A causa di tale situazione è stato possibile esaminare soltanto 95 sostanze sulla base dei dati di monitoraggio e 123 sostanze sulla base della metodologia per modello della procedura COMMPS. Vi ha contribuito anche il fatto che il numero delle sostanze da considerare, pari a circa 660, era molto piccolo (rispetto alle circa 20.000-30.000 sostanze di una certa rilevanza commerciale nell'UE).

Tali carenze dovrebbero essere eliminate al più tardi entro quattro anni quando la procedura COMMPS sarà applicata nuovamente.

L'emendamento linguistico che precede è volto ad impedire l'apparizione di qualsiasi amalgama dovuto all'impiego, fin dall'inizio del processo legislativo, di una terminologia troppo poco omogenea per l'adozione della direttiva quadro e delle sue "direttive figlie".

Emendamento 10

Considerando 10 bis (nuovo)

(10 bis) L'efficacia della procedura COMMPS è determinata in larga misura della disponibilità di dati pertinenti; si è riscontrata una grave carenza in termini di dati nell'attuale legislazione comunitaria sulle sostanze chimiche; lo scopo della direttiva quadro sulle acque può essere raggiunto in pieno solo se si realizza una completa disponibilità di dati mediante una revisione della legislazione comunitaria sulle sostanze chimiche.

Motivazione

L'emendamento è eloquente.

Emendamento 11

Considerando 10 ter (nuovo)

(10 ter) Il riferimento alla procedura COMMPS non esclude il ricorso da parte della Commissione a tecniche di valutazione della nocività di talune sostanze già prodotte se non addirittura utilizzate in altre azioni antinquinamento.

Motivazione

Né la direttiva quadro sulla politica in materia di acque (2000/60 CE) né la proposta modificata della Commissione sull'elenco delle sostanze prioritarie nel settore delle acque definiscono le modalità di revisione della procedura di identificazione e di selezione delle sostanze pericolose (cioè la procedura COMMPS nella presente proposta). Sembra pertanto utile ricordare il carattere necessariamente evolutivo di detta procedura che potrebbe ad esempio essere completata con la tecnica di valutazione del rischio definita in particolare nell'ambito della direttiva 91/414 del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari.

Emendamento 12

Considerando 10 quater (nuovo)

(10 quater) In conformità dell'articolo 1, lettera e) della direttiva 2000/60/CE, le future revisioni dell'elenco delle priorità di cui all'articolo 16, paragrafo 4, contribuiranno all'eliminazione delle emissioni, degli scarichi e delle perdite di tutte le sostanze pericolose entro il 2020 con la progressiva aggiunta di ulteriori sostanze all'elenco.

Motivazione

Il numero complessivo di sostanze pericolose è significativamente più elevato di quello delle "sostanze pericolose prioritarie" individuate nella presente decisione. Per realizzare l'obiettivo dell'eliminazione di emissioni, scarichi e perdite di tutte le sostanze pericolose entro il 2002, come deciso nel quadro di OSPAR, ciascuna revisione dovrà aggiungere un numero consistente di sostanze pericolose prioritarie all'elenco delle sostanze prioritarie.

Emendamento 13
Considerando 10 quinquies (nuovo)

(10 quinquies) In sede di revisione ed adeguamento dell'elenco delle sostanze prioritarie occorre tenere debitamente conto, oltre che della procedura perfezionata COMMPS, anche dei risultati dei controlli nel quadro della direttiva 91/414 (prodotti fitosanitari), del regolamento 93/793 (sostanze chimiche) e della direttiva 98/8 (biocidi) ed eventualmente di ulteriori dati scientifici emersi dalla revisione delle vigenti e nuove direttive, soprattutto nel quadro della normativa che disciplina i prodotti chimici.

Occorre altresì evitare la duplicazione dei controlli sulle sostanze, a causa della loro onerosità finanziaria.

In sede di adeguamento si deve poter procedere a una modulazione delle priorità e alla riclassificazione in categorie più elevate.

Motivazione

In particolare nel quadro delle direttive sui biocidi e sui prodotti fitosanitari (tra l'altro) si sta attualmente procedendo all'esame e alla valutazione di alcune sostanze che nell'elenco dell'allegato sono classificate come "possibili sostanze prioritarie pericolose" o "sostanze prioritarie". Tali valutazioni si concluderanno nel corso dell'anno 2003.

La revisione dell'elenco delle sostanze prioritarie dovrebbe essere effettuata tenendo conto delle vigenti e nuove normative comunitarie e delle conoscenze scientifiche ed evitando anche costose duplicazioni di controlli.

Emendamento 14
Considerando 10 sexies (nuovo)

(10 sexies) Le misure di limitazione del rischio proposte dalla Commissione per le sostanze prioritarie vanno basate sui risultati delle più recenti analisi scientifiche dei rischi.

Motivazione

L'elenco delle sostanze prioritarie viene elaborato per poter varare misure di limitazione del rischio. Nel decidere dell'entità e del tipo di interventi è logico tener conto anche dei risultati delle più recenti analisi scientifiche dei rischi.

Emendamento 15

Articolo 3

L'elenco delle sostanze prioritarie ***in materia di acque*** diventa, dopo l'adozione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio, l'allegato X della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.

L'elenco delle sostanze prioritarie ***comprese le sostanze individuate come sostanze pericolose prioritarie, di cui all'articolo 16, paragrafi 2 e 3 della direttiva 2000/60/CE***, diventa, dopo l'adozione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio, l'allegato X della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.

Motivazione

A fini di chiarezza e di coerenza con l'articolo 1 della presente decisione.

Emendamento 16

Articolo 3 bis (nuovo)

Articolo 3 bis

Il monitoraggio di tutte le sostanze atte potenzialmente a essere classificate come prioritarie esige in particolare la disponibilità di dati attinenti alla sostanza e all'esposizione, necessari per l'applicazione della procedura COMMPS. La Commissione e gli Stati membri provvedono a che tali informazioni siano disponibili.

Motivazione

L'emendamento è eloquente.

Emendamento 17
ALLEGATO, sostanza 13

Proposta della Commissione

	Numero CAS	Numero UE	Denominazione della sostanza prioritaria	Identificata come sostanza pericolosa prioritaria
(13)	330-54-1	206-354-4	Diuron	

Emendamento del Parlamento

	Numero CAS	Numero UE	Denominazione della sostanza prioritaria	Identificata come sostanza pericolosa prioritaria
(13)	330-54-18	206-354-4	Diuron	(X)***

Motivazione

Recenti ricerche sull'inquinamento da pesticidi delle fonti di acqua potabile condotte dall'associazione delle aziende di erogazione idrica e di depurazione delle acque di scarico hanno dimostrato che il diuron è spesso presente in elevate concentrazioni nell'acqua, con evidenti rischi per la produzione di acqua potabile. Di qui la necessità di classificarlo come sostanza prioritaria da valutare.

Emendamento 18
ALLEGATO, sostanza 18

Proposta della Commissione

	Numero CAS	Numero UE	Denominazione della sostanza prioritaria	Identificata come sostanza pericolosa prioritaria
(18)	34123-59-6	251-835-4	Isoproturon	

Emendamento del Parlamento

	Numero CAS	Numero UE	Denominazione della sostanza prioritaria	Identificata come sostanza pericolosa prioritaria
(18)	34123-59-6	251-835-4	Isoproturon	(X)***

Motivazione

Recenti ricerche sull'inquinamento da pesticidi delle fonti di acqua potabile condotte dall'associazione delle aziende di erogazione idrica e di depurazione delle acque di scarico hanno dimostrato che l'isoproturon è spesso presente in elevate concentrazioni nell'acqua, con evidenti rischi per la produzione di acqua potabile. Di qui la necessità di classificarlo come sostanza prioritaria da valutare.

Emendamento 19
ALLEGATO, sostanza 28

Proposta della Commissione

	Numero CAS	Numero UE	Denominazione della sostanza prioritaria	Identificata come sostanza pericolosa prioritaria
(28)	122-34-9	204-535-2	Simazina	

Emendamento del Parlamento

	Numero CAS	Numero UE	Denominazione della sostanza prioritaria	Identificata come sostanza pericolosa prioritaria (X***)
(28)	122-34-9	204-535-2	Simazina	

Motivazione

Recenti ricerche sull'inquinamento da pesticidi delle fonti di acqua potabile condotte dall'associazione delle aziende di erogazione idrica e di depurazione delle acque di scarico hanno dimostrato che la simazina è spesso presente in elevate concentrazioni nell'acqua con evidenti rischi per la produzione di acqua potabile. Di qui la necessità di classificarla come sostanza prioritaria da valutare.

Emendamento 20
ALLEGATO, nota in calce

***** Queste sostanze *prioritarie sono soggette ad un riesame, entro il 31 dicembre 2003, per l'eventuale identificazione* come "sostanze pericolose prioritarie". *La decisione definitiva sarà adottata in occasione del riesame dell'elenco delle sostanze prioritarie previsto dall'articolo 16, paragrafo 4 della direttiva 2000/60/CE.***

***** Queste sostanze, *che non sono state finora classificate* come "sostanze pericolose prioritarie", *sono dapprima sottoposte a riesame e quindi classificate definitivamente entro il 1° luglio 2002.***

Motivazione

Si deve procedere al più presto possibile alla classificazione di tutte le sostanze prioritarie e, nel far ciò, sottoporre innanzitutto a revisione le sostanze identificate in via prioritaria come pericolose.

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di un elenco di sostanze prioritarie nel settore della politica in materia di acque (COM(2001) 17 – C5-0021/2001 - 2000/0035(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio e la proposta modificata (COM(2000)47¹ e COM(2001) 17²),
 - visti l'articolo 251, paragrafo 2 e l'articolo 175, paragrafo 1 del trattato CE, a norma dei quali la proposta e la proposta modificata gli sono state presentate dalla Commissione (C5-0079/2000 - C5-0021/2001),
 - visto l'articolo 67 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori e i pareri della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e della commissione giuridica e per il mercato interno (A5-0135/2001),
1. approva la proposta della Commissione così emendata;
 2. chiede che la proposta gli venga nuovamente presentata qualora la Commissione intenda modificare sostanzialmente la proposta emendata o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

¹ GU C 177 del 27.6.2000, pag. 74.

² GU C...

MOTIVAZIONE

Individuazione delle “sostanze pericolose prioritarie”

La proposta della Commissione si basa sulla posizione comune del Consiglio relativa a una direttiva quadro in materia di acque. Nella posizione comune non si prevedeva alcuna individuazione delle “sostanze pericolose prioritarie”, né la progressiva eliminazione dell’inquinamento delle acque con sostanze pericolose. Nella sua seconda lettura il 16 febbraio 2000 il Parlamento europeo aveva approvato l’integrazione della strategia OSPAR nella direttiva quadro in materia delle acque e in particolare aveva sollecitato la graduale eliminazione dell’inquinamento delle acque con costante riduzione della immissioni, delle emissioni e della dispersione di sostanze pericolose, con l’obiettivo della cessazione completa di tali attività entro il 31 dicembre 2020.

I risultati della procedura di conciliazione del 29 giugno 2000 rappresentano un compromesso che prevede la graduale eliminazione dell’inquinamento delle acque con la costante riduzione delle immissioni, delle emissioni e della dispersione di “sostanze pericolose prioritarie”, con l’obiettivo della cessazione completa di tali attività entro 20 anni dall’inserimento della sostanza nell’elenco. A tal fine le “sostanze pericolose prioritarie” devono essere indicate nell’elenco delle sostanze prioritarie.

Per rendere possibile un’attuazione rapida e costante dei controlli comunitari sulle sostanze pericolose in conformità della strategia di cui all’articolo 16 della direttiva quadro in materia di acque, con la presente decisione vanno individuate le “sostanze pericolose prioritarie”. Per il momento non sembra opportuno procedere a un secondo passo dell’individuazione dato che ciò comporterebbe un differimento notevole e metterebbe a repentaglio anche il conseguimento degli obiettivi OSPAR concernenti le sostanze prioritarie per l’OSPAR.

Nell’individuazione delle “sostanze pericolose prioritarie” occorre puntare a una cooperazione quanto più possibile intensa con la Commissione.

I criteri per l’individuazione delle “sostanze pericolose prioritarie” dovrebbero essere univoci e verificabili dato che l’individuazione significa un “obiettivo di emissione zero” in 20 anni, che avrà notevoli ripercussioni per gli operatori a livello di fabbricazione e commercializzazione, ecc. Dati gli impegni internazionali assunti e ai fini di una migliore integrazione dei diversi approcci nella politica dell’UE in materia di acque, si propone di adottare tre criteri per la selezione delle “sostanze pericolose prioritarie”:

1. sostanze persistenti, tossiche (tossicità nelle acque, tossicità cronica per gli esseri umani o con efficacia ormonale) e bioaccumulabili; ciò corrisponde alla definizione di sostanze pericolose stabilita all’articolo 2,28a della direttiva quadro in materia di acque; la definizione è praticamente identica con quella utilizzata dall’OSPAR; al riguardo vengono contemplate le sostanze classificate “pericolose” nell’elenco di lavoro dell’OSPAR¹;
 2. sostanze prioritarie nell’ambito OSPAR;
- oppure

¹ Non potenzialmente decomponibili a norma OCSE 302 B-C o test equivalente e $BCF \geq 500$ o $\log Pow \geq 4$ e tossicità nelle acque $\leq 1\text{mg/l}$ o tossicità cronica per gli esseri umani (categoria carcinogena, mutagena o genotossica 1 o 2).

3. sostanze di cui al protocollo 1998 UNECE POP.

Le sostanze organiche persistenti e bioaccumulabili esigono una strategia specifica

Tra le sostanze che figurano nell'elenco delle priorità si trovano anche sostanze persistenti, (con tossicità nelle acque, tossicità cronica per gli esseri umani o efficacia ormonale) e bioaccumulabili. Per dette sostanze, con i metodi disponibili per l'individuazione del rischio, non risulta possibile prevedere a quali concentrazioni nell'ambiente marino possano essere esclusi effetti duraturi a lungo termine. Sostanze che vengono decomposte soltanto molto lentamente e sono bioaccumulabili, in combinazione tra loro, possono innescare effetti quasi imprevedibili a lunga scadenza, anche se la loro tossicità acuta nelle acque non è riscontrabile. Simili sostanze possono propagarsi fino all'uomo attraverso la catena alimentare (pesci, molluschi).

Tale fenomeno è in atto anche in ecosistemi di acque dolci, la cui qualità dipende fortemente dai sedimenti, dai bioti e da lunghe catene alimentari (catene d'acqua dolce). Inoltre le sostanze in questione possono essere disperse a lunghe distanze nell'ambiente, vale a dire le fonti di emissione possono trovarsi al di fuori dell'Europa e le emissioni della Comunità europea possono avere effetti in Stati al di fuori dell'UE.

Le sostanze che presentano le caratteristiche pericolose descritte devono assolutamente figurare nell'elenco delle priorità e contrassegnate con l'indicazione "sostanze pericolose prioritarie" dato che la definizione degli obiettivi ambientali e delle limitazioni delle emissioni deve seguire una strategia distinta dall'approccio di valutazione del rischio delle altre sostanze prioritarie. Nel caso delle sostanze persistenti e bioaccumulabili, sulla base dell'approccio dell'UE, non è possibile accertare a quale concentrazione in sedimenti e bioti non siano prevedibili effetti negativi a lunga scadenza. Nel contempo gli obiettivi a lunga scadenza di qualità ambientale devono orientarsi alle concentrazioni di fondo nell'ambiente naturale o regionale. In termini di utilizzazione di tali sostanze ciò significa che devono cessare tutti gli impieghi in cui siano inevitabili dispersioni nell'ambiente.

La politica comunitaria in materia di acque deve contribuire anche alla protezione dei mari

Parallelamente alla definizione dell'elenco delle sostanze prioritarie per la politica in materia di acque da parte della Commissione, un gruppo tecnico di lavoro della commissione OSPAR ha stilato un elenco di sostanze pericolose che rivestono una particolare importanza a lunga scadenza per la protezione dei mari a causa delle loro caratteristiche intrinseche. Dal considerando 9 della proposta della Commissione si desume che l'elenco delle priorità deve servire anche per l'attuazione della decisione del Consiglio n. 98/249/CE ai fini della protezione dell'ambiente marino. Onde realizzare rapidamente tale intento appare opportuno fare riferimento, in sede di individuazione delle "sostanze pericolose prioritarie", all'elenco OSPAR di "sostanze che motivano potenzialmente preoccupazioni dati i loro effetti nell'ambiente marino" ("sostanze di rischio potenziale"). Ne risulterebbe potenziata la sicurezza della programmazione per tutti i partecipanti.

Gravi carenze nella procedura COMMPS

La procedura di selezione delle sostanze prioritarie ha ignorato sistematicamente numerose sostanze potenzialmente rilevanti per le quali a livello comunitario non erano disponibili dati di monitoraggio: i) antiparassitari; ii) sostanze chimiche industriali con volume di mercato inferiore a 1.000 t/a; iii) sostanze chimiche industriali fabbricate o importate da meno di 4 imprese. Inoltre sono state escluse determinate sostanze per le quali sono stati presentati dati di monitoraggio da meno di tre Stati membri, senza effettuare una ricerca per accertare se tali sostanze rappresentassero un rischio ambientale anche in altri Stati membri. L'importanza di simili ricerche trova conferma dall'esempio del TBT e in futuro esse dovrebbero essere sistematicamente realizzate e approfondite. Dato che la definizione delle priorità è avvenuta in modo molto lacunoso, essa va rettificata più rapidamente possibile. Di conseguenza, in caso di nuova applicazione della procedura COMMPS, tali sostanze potenzialmente prioritarie dovrebbero essere tenute in considerazione.

21 marzo 2001

PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE

destinato alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori

sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un elenco di sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque
(COM (2001) 17 – C5-0021/2001 – 2000/0035(COS))

Relatore per parere: Gordon J. Adam

PROCEDURA

Nella riunione del 24 gennaio la commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale ha nominato relatore per parere Gordon J. Adam.

Nella riunione del 20 marzo 2001 ha esaminato il progetto di parere.

Nell'ultima riunione indicata ha approvato gli emendamenti in appresso con 22 voti favorevoli e uno contrario.

Erano presenti al momento della votazione Joseph Daul, presidente f.f.; Gordon J. Adam, relatore per parere; Danielle Auroi, Sergio Berlato, António Campos, Christel Fiebiger, Francesco Fiori, Carmen Fraga Estévez for Michl Ebner, Georges Garot, Lutz Goepel, Willi Görlach, María Izquierdo Rojo, Elisabeth Jeggle, Salvador Jové Peres, Heinz Kindermann, Dimitrios Koulourianos, Wolfgang Kreissl-Dörfler for Bernard Poignant, Astrid Lulling for Neil Parish, Albert Jan Maat, Xaver Mayer, Mikko Pesälä, Struan Stevenson e Robert William Sturdy.

BREVE GIUSTIFICAZIONE

La proposta modificata della Commissione che istituisce un elenco di sostanze prioritarie in materia di politica delle acque deriva dalla proposta di istituire una direttiva quadro per le acque. A seguito di una consultazione tra il Parlamento e il Consiglio si è deciso di rivedere la proposta originaria affinché non si tratti unicamente di sostanze prioritarie ma di un sottogruppo di sostanze pericolose prioritarie delle quali si prevede di arrestare o di eliminare gradualmente gli scarichi, le emissioni e le perdite entro 20 anni.

La commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale ha elaborato un parere nell'ottobre 2000 invocando tale revisione e proponendo alcuni emendamenti, sottolineando che in agricoltura sono utilizzati ingredienti naturali che non devono essere ridotti progressivamente entro 20 anni. Tali emendamenti vengono ripresentati di seguito.

Inoltre un emendamento propone di effettuare la revisione della decisione definitiva di identificare le sostanze pericolose prioritarie contemporaneamente al riesame dell'elenco delle sostanze prioritarie previsto dall'articolo 16, paragrafo 4 della direttiva 2000/60/CE.

EMENDAMENTI

La commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale invita la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Testo della Commissione ¹

Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
Considerando 10 bis (nuovo)

I concimi naturali utilizzati in agricoltura non devono contenere sostanze prioritarie né sostanze pericolose prioritarie la cui utilizzazione dovrà essere vietata o abilitata gradualmente entro 20 anni.

Motivazione

L'emendamento è sufficientemente chiaro.

Emendamento 2

¹ GU C ...

Conclusione 10 bis (nuovo)

Le sostanze o i composti contenuti nel letame delle aziende zootecniche non devono essere considerate sostanze prioritarie o sostanze pericolose prioritarie. I composti contenuti nei concimi utilizzati in agricoltura non devono figurare nella lista delle sostanze o dei composti il cui impiego dovrà essere vietato o interrotto.

Motivazione

La categoria "sostanze pericolose prioritarie" ha uno statuto specifico mentre altre sostanze prioritarie devono essere solo gradualmente ridotte. La definizione di sostanze inquinanti diventa ancora più importante, in realtà assolutamente essenziale.

Emendamento 3
Allegato, nota ***

Queste sostanze prioritarie sono soggette ad un riesame, ***entro il 31 dicembre 2003***, per l'eventuale identificazione come "sostanze pericolose prioritarie". ***La decisione definitiva sarà adottata in occasione del*** riesame dell'elenco delle sostanze prioritarie previsto dall'articolo 16, paragrafo 4 della direttiva 2000/60/CE.

Queste sostanze prioritarie sono soggette ad un riesame per l'eventuale identificazione come "sostanze pericolose prioritarie" ***contemporaneamente al*** riesame dell'elenco delle sostanze prioritarie previsto dall'articolo 16, paragrafo 4 della direttiva 2000/60/CE.

Motivazione

Questo emendamento consentirà la conformità della valutazione con le disposizioni della direttiva per la tutela delle piante 91/414/CEE.

20 marzo 2001

PARERE DELLA COMMISSIONE GIURIDICA E PER IL MERCATO INTERNO

destinato alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori

sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di un elenco di sostanze prioritarie in materia di acque
(COM(2001) 17 – C5-0021/2001 – 2000/0035(COD))

Relatore per parere: Jean-Maurice Dehousse

PROCEDURA

Nella riunione del 28 marzo 2000 la commissione giuridica e per il mercato interno ha nominato relatore per parere Jean-Maurice Dehousse.

Nelle riunioni del 6 e 20 marzo 2001 ha esaminato il progetto di parere.

Nell'ultima riunione indicata ha approvato le conclusioni in appresso all'unanimità.

Erano presenti al momento della votazione Ana Palacio Vallelersundi (presidente), Ward Beysen (vicepresidente), Jean-Maurice Dehousse (relatore per parere), Maria Berger, Francesco Fiori (in sostituzione di Antonio Tajani, a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Malcolm Harbour, Heidi Anneli Hautala, Klaus-Heiner Lehne, Neil MacCormick, Toine Manders, Manuel Medina Ortega, Carlos Ripoll i Martínez Bedoya (in sostituzione di Guido Viceconte), Diana Wallis, Matti Wuori (in sostituzione di Raina A. Mercedes Echerer) e Stefano Zappalà.

BREVE GIUSTIFICAZIONE

1. Il 7 febbraio 2000 la Commissione ha consultato il Parlamento europeo e il Consiglio dei ministri su una proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di un elenco di sostanze prioritarie nel settore della politica in materia di acque (COM(2000)47 def.).
2. Questo titolo, scorretto e incomprensibile, rende necessarie le seguenti precisazioni:
 - 2.1. La proposta della Commissione si inserisce nel contesto di una politica che mira da tempo a circoscrivere, limitare e ridurre l'inquinamento del sistema idrico europeo.
 - 2.2. Tale politica viene illustrata nel suddetto documento della Commissione.
 - 2.3. In particolare tale documento precisa che la proposta di decisione era prevista dall'articolo 16 della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, proposta ormai conosciuta con il nome di direttiva quadro sull'acqua (DQA).
 - 2.4. Tale direttiva è stata oggetto di una votazione del Parlamento il 16 febbraio 2000 sulla base di una relazione di Marie-Noëlle LIENEMANN.
 - 2.5. Sulla base di tale votazione una procedura di conciliazione ha portato all'approvazione di un testo comune da parte del comitato di conciliazione previsto dall'articolo 251.3. CE e, successivamente, da parte del Parlamento (7 settembre 2000) e del Consiglio. Il testo in questione è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee il 22 dicembre 2000.
3. L'articolo 16, paragrafo 1 adottato tenendo conto di un emendamento del Parlamento prevede che "Il Parlamento europeo e il Consiglio adottano misure specifiche per combattere l'inquinamento idrico prodotto da singoli inquinanti o gruppi di inquinanti", ma che "tali misure sono adottate sulla base di proposte presentate dalla Commissione".
4. Tra tali misure figura l'identificazione delle sostanze inquinanti. Tale identificazione viene effettuata sulla base di un *elenco di sostanze prioritarie* (articolo 16, paragrafo 2 DQA) che può essere completato successivamente.
5. Tra tali sostanze prioritarie la Commissione deve individuare e proporre quelle da considerarsi pericolose.
6. Tale indicazione non figurava nella proposta della Commissione datata 7 febbraio 2000. Il testo proposto dall'Esecutivo era infatti anteriore all'approvazione definitiva della DQA e l'esigenza di individuare le sostanze pericolose "prioritarie" non figurava ancora nella proposta di Direttiva quadro.

La Commissione ha pertanto presentato in data 18 gennaio 2001 una proposta modificata di "Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa

all'istituzione di un elenco di sostanze prioritarie in materia di acque" (COM (2001) 17), la cui finalità principale è di assicurare la compatibilità con la DQA identificando le sostanze maggiormente pericolose.

Sulla base dell'articolo 16, paragrafo 1, della DQA, la categorizzazione delle sostanze comporta una enorme differenza di trattamento:

- debbono essere eliminate soltanto le sostanze pericolose (progressivamente o meno);
- le altre sostanze prioritarie non devono essere oggetto che di una riduzione progressiva.

7. Inoltre il testo finale dell'articolo 2, paragrafo 1 prevede che la DQA si applichi a tutte le acque superficiali ma che le acque territoriali (quelle marittime) sono assimilate a alle acque costiere per quanto concerne la loro composizione chimica.

La Commissione deve pertanto considerare che ci si propone di applicare le stesse norme, comprese quelle chimiche, tanto alle acque di mare quanto alle acque di superficie.

E' stato effettivamente stabilito che la differente composizione chimica naturale delle due categorie di acqua permetterà questa applicazione uniforme?

Un problema dello stesso ordine può anche sorgere se si tiene conto del fatto che la salinità del mare non costituisce affatto una costante e che i problemi relativi al Mediterraneo, ad esempio, possono differire in modo sensibile da quelli del Baltico.

8. Notiamo senza sorpresa l'importanza, confermata dal testo comune, accordata dalla DQA alla nozione di "distretto idrografico" nonché alla gestione di tali distretti.

Evidentemente, la proposta di decisione relativa alle sostanze prioritarie è destinata a costituire uno degli assi principali di tale gestione.

Nessuno può ignorare che numerosissimi corsi d'acqua che attraversano i territori dell'Unione attraversano anche i territori di altri Stati e, in particolare, degli Stati candidati all'adesione.

Inoltre, non si tratta assolutamente di affluenti secondari ma anche di fiumi di primaria importanza come l'Oder, l'Elba e il Danubio.

Appare pertanto di interesse generale che tali Stati siano associati all'opera intrapresa e in particolare alla gestione dei distretti idrografici.

Del resto non si vede come uno Stato membro potrebbe diminuire l'inquinamento di un corso d'acqua di questo tipo senza la stretta collaborazione degli altri Stati rivieraschi, membri o no dell'Unione.

Gli accordi di associazione con gli Stati candidati all'adesione costituiscono la base giuridica per la loro cooperazione con l'UE nel settore della "prevenzione effettiva e riduzione dell'inquinamento delle acque, soprattutto delle fonti di acqua potabile e dei

corsi d'acqua transfrontalieri"².

Tale necessità di cooperazione è rammentata nel primo emendamento.

9. Il secondo emendamento proviene dal riferimento fatto dalla Commissione alla "strategia in materia di sostanze pericolose adottata nel corso della riunione ministeriale OSPAR"³.
 - 9.1. La Commissione si limita a dichiarare che la decisione prevista "contribuisce al raggiungimento degli obiettivi (...) assunti dalla Comunità" in questo settore (considerando 9).
 - 9.2. Beninteso, tale affermazione non è affatto contestabile ma invita a una riflessione più approfondita.
 - 9.3. Si rileva innanzitutto la convergenza degli obiettivi perseguiti, all'occorrenza, dalla Comunità e dal sistema OSPAR, di cui anche la Comunità fa parte; In effetti, la Convenzione OSPAR ha quale obiettivo la protezione e la conservazione degli ecosistemi nonché della diversità biologica, obiettivo che conduce alla selezione delle sostanze pericolose ed all'istituzione di priorità tra tali sostanze.
 - 9.4. La Convenzione OSPAR comporta per i suoi firmatari alcuni obblighi, e in particolare quello di adottare "tutte le norme possibili allo scopo di impedire e di sopprimere l'inquinamento" (articolo 2) in una "zona marittima" che comprenda l'alto mare, il mare territoriale e costiero, le zone intermedie, ed anche le acque interne, almeno fino al limite delle acque dolci.
 - 9.5. In altri termini i due sistemi si applicano parzialmente a zone identiche nello stesso tentativo globale di protezione dell'ambiente.
 - 9.6. Una sincronizzazione delle ricerche delle conclusioni sembrerebbe quindi atta a evitare gli sprechi ed a facilitare l'esecuzione delle decisioni da parte degli Stati membri.
 - 9.7. Si rileverà inoltre che tre Stati membri (Austria, Grecia, Italia) non fanno parte della Convenzione OSPAR a cui partecipano quindi indirettamente tramite la Commissione.

² Così viene stipulato, a titolo d'esempio, dall'Accordo di Associazione tra l'UE e la Repubblica ceca (articolo 81, paragrafo 2, quinto comma).

³ Convenzione per la protezione dell'ambiente marino dell'Atlantico nord-orientale, Parigi, 22 settembre 1992, che sostituisce le Convenzioni di Oslo e di Parigi.

EMENDAMENTI

La commissione giuridica e per il mercato interno invita la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori, competente per il merito, a inserire nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Testo della Commissione¹

Emendamenti

(Emendamento 1)

Considerando 5 bis (nuovo)

La Commissione s'impegna a associare alla procedura COMMPS gli Stati candidati all'adesione all'UE e, in via prioritaria, quelli il cui territorio è attraversato da corsi d'acqua che attraversano anche il territorio di uno Stato membro dell'UE o che affluiscono in questi ultimi.

Motivazione: cfr. il punto 8 della breve giustificazione.

(Emendamento 2)

Considerando 9 bis (nuovo)

L'efficacia dell'azione di disinquinamento idrico esige che la Commissione faccia il possibile per promuovere la sincronizzazione delle ricerche e delle conclusioni svolte nel quadro della Convenzione OSPAR e in quello della procedura COMMPS.

Motivazione: cfr. il punto 9 della breve giustificazione.

¹ GU C...

(Emendamento 3)
Considerando 10

La procedura COMMPS è concepita come uno strumento dinamico di attribuzione delle priorità alle sostanze pericolose, aperto a continui miglioramenti e modifiche, in vista di un riesame e adeguamento del primo elenco **prioritario** al massimo quattro anni dopo l'entrata in vigore della direttiva 2000/60/CE e, successivamente, almeno ogni quattro anni,

La procedura COMMPS è concepita come uno strumento dinamico di attribuzione delle priorità alle sostanze pericolose, aperto a continui miglioramenti e modifiche, in vista di un riesame e **di un** adeguamento del primo elenco **di sostanze prioritarie** al massimo quattro anni dopo l'entrata in vigore della direttiva 2000/60/CE e, successivamente, almeno ogni quattro anni,

Motivazione

L'emendamento linguistico che precede è volto ad impedire l'apparizione di qualsiasi amalgama dovuto all'impiego, fin dall'inizio del processo legislativo, di una terminologia troppo poco omogenea per l'adozione della direttiva quadro e delle sue "direttive figlie".

(Emendamento 4)
Considerando 10 bis (nuovo)

(10 bis) Il riferimento alla procedura COMMPS non esclude il ricorso da parte della Commissione a tecniche di valutazione della nocività di talune sostanze già prodotte se non addirittura utilizzate in altre azioni antinquinamento.

Motivazione

Né la direttiva quadro sulla politica in materia di acque (2000/60 CE) né la proposta modificata della Commissione sull'elenco delle sostanze prioritarie nel settore delle acque definiscono le modalità di revisione della procedura di identificazione e di selezione delle sostanze pericolose (cioè la procedura COMMPS nella presente proposta). Sembra pertanto utile ricordare il carattere necessariamente evolutivo di detta procedura che potrebbe ad esempio essere completata con la tecnica di valutazione del rischio definita in particolare nell'ambito della direttiva 91/414 del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari.

Or. fr

(Emendamento 5)
Considerando 10 ter (nuovo)

(10 ter) La Commissione deve dare mandato al Comitato europeo di standardizzazione

a) onde pervenire, in termini compatibili con le esigenze di verifica, ad una armonizzazione e ad una standardizzazione dei metodi di prelievo, campionatura ed analisi nel campo delle acque;

b) per permettere la presa in considerazione delle sostanze interessate dai lavori di standardizzazione nel campo dei materiali in contatto con l'acqua (contemplati dalla direttiva "prodotti per la costruzione" 89/106 CE).

Motivazione

L'emendamento non richiede spiegazioni.

Or. fr